



**AREA**

TECNICO-URBANISTICA  
SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

**DETERMINA**

**13** del 26 agosto 2025

**OGGETTO**

**CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI –  
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VILLALVERNIA - POTENZA DI 960 KW – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA P.A.S.) RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI NONCHÉ LE OPERE CONNESSE E LE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO STESSO, AI SENSI DELL'ART. 8 E DELL'ALLEGATO B AL D.LGS. 190/2024 "DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118" ENTRATO IN VIGORE IL 30.12.2024;

IMPRESA RICHIEDENTE: CONI INVEST SRL CON SEDE A ASTI AT - VIA UMBERTO CALOSSO 3  
UBICAZIONE INTERVENTO: VIA DOMENICO CARBONE – S.S. 35 DEI GIOVI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Premesso che**

la ditta Coni Invest S.R.L., con sede legale ad Asti (AT) in Via Umberto Calosso n. 3 – codice fiscale e partita IVA 01690500051 - ha presentato tramite portale dello Sportello Unico Edilizia, procedura abilitativa semplificata (PAS), registrata al prot. n. 2112 del 24 maggio 2025, per la realizzazione di opere di nuovo impianto fotovoltaico a terra con collegamento alla linea ENEL esistente in via Domenico Carbone - Strada Statale 35 dei Giovi in territorio comunale di Villalvernia;

**Vista**

la nota del Comune di Villalvernia in data 12 giugno 2025 al prot. 2356 dove si richiedeva al progettista incaricato di produrre documentazione integrativa alla pratica originale, al fine di poter procedere con la convocazione della Conferenza dei Servizi come derubricata in oggetto;

**Preso atto che**

il geometra Fasano Alberto in data 14 giugno 2025 al prot. 2390 faceva pervenire la documentazione richiesta e, pertanto, la pratica può considerarsi completa e analizzabile, come integralmente allegata alla presente;

Preso atto che le opere in progetto consistono in:

- ***nuovo impianto fotovoltaico a terra con collegamento alla linea ENEL esistente.***



#### Dato atto che

- la pratica è stata depositata indicando quale riferimento normativo "Impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20 Lettera b), Sezione I, Allegato A D.Lgs. 190/2024"
- richiamata la disciplina di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", rubricato "Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile";

#### Considerato che

- con comunicazione prot 2431 del 17 giugno 2025 è stata indetta conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona ex art 14-bis L. 241/1990 per P.A.S. relativa alle opere in oggetto;
- Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, era fissato non oltre il 01 luglio 2025;
- Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, era fissato entro e non oltre il 31 luglio 2025;

#### Valutato che

in risposta alla comunicazione come al capoverso citata, pervenivano solo e in parte le risposte da parte di:

- Settore Sviluppo energetico sostenibile A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione, Regione Piemonte;
- Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti - Regione Piemonte
- Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Regione Piemonte

le quali si dichiaravano estranee alla necessità di emettere provvedimenti autorizzativi in merito.

#### Valutato che

in risposta alla comunicazione come al capoverso citata, le seguenti amministrazioni/enti non si sono espressi:

- ARPA PIEMONTE Dipartimento di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est)



Comune di **VILLALVERNIA**  
Provincia di **ALESSANDRIA**



Medaglia d'Argento  
al  
Merito Civile

- ASL AL - SISP
- VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
- 2i Rete Gas S.p.A - Italgas S.p.A.
- Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.
- PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**Preso atto che**

in risposta alla comunicazione come al capoverso citata, ANAS Area Compartimento Piemonte, in data 31 luglio 2025 al prot. 3017, inoltrava comunicazione in merito alle proprie competenze di cui si riporta un estratto:

*Al riguardo, sentita la competente Area Gestione Rete, si esprime, rispetto al progetto in discorso, **parere di massima positivo**, fermo restando – per quanto riguarda gli aspetti di tutela e salvaguardia dell'infrastruttura viaria statale, S.S. 35 – il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni, rilevanti ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 Legge 241/1990:*

*Collocazione dei pannelli: almeno 10 m. dal confine stradale.*

*Collocazione delle cabine elettriche: almeno 30 m. dal confine stradale (cfr. Decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 e Circolare Ministero LL.PP. 5980 del 1970).*

**Valutato che**

il geometra Fasano Alberto in data 05 agosto 2025 al prot. 3075 faceva pervenire la documentazione integrativa in merito alle indicazioni ANAS sopra descritte;

**Tutto ciò premesso**

e considerato che i termini procedurali sono ripresi a decorrere dalla data di completamento delle integrazioni e degli adempimenti richiesti, e che la documentazione integrativa come sopra richiamata è stata inoltrata agli organi coinvolti, dando termine perentorio di far pervenire le proprie determinazioni/osservazioni/nulla osta o atti di assenso comunque denominati nel merito relative alla pratica in oggetto, entro e non oltre il 20 agosto 2025;

**Considerato che**

a tale data perveniva, come solo e unico riscontro, quello del Settore Sviluppo energetico sostenibile A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione, Regione Piemonte, il quale si dichiarava estraneo alla necessità di emettere provvedimenti autorizzativi in merito.

**Viste**

le nuove disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii. ed in particolare quelle disposte dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

**Vista**

la risposta del Ministero della Transizione Ecologica a specifico quesito della Regione Piemonte la quale, dopo una disamina dell'impianto normativo, conclude con: *"Tanto premesso, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni*



regionali relative all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame”;

#### Dato atto che

sulla base delle considerazioni sopra riportate, la valutazione della documentazione progettuale prodotta per la realizzazione dell'opera in oggetto appare esaustiva per la parte inerente la conclusione del procedimento PAS e il conseguente rilascio del provvedimento autorizzativo;

#### Visti inoltre:

- ⇒ Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- ⇒ Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- ⇒ La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- ⇒ La legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e ss.mm.ii. “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79”;
- ⇒ il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- ⇒ il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- ⇒ il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- ⇒ la legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 recante “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”;
- ⇒ la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- ⇒ la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- ⇒ il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- ⇒ la D.G.R. 14 Dicembre 2010, n. 3-1183 recante “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”;



Comune di **VILLALVERNIA**  
Provincia di **ALESSANDRIA**



Medaglia d'Argento  
al  
Merito Civile

- ⇒ il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- ⇒ la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- ⇒ Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;
- ⇒ Il P.R.G.I. vigente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 156/7212 del 02/06/1981, successiva variante approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 9-459 del 17/07/2000 ed ultima variante strutturale approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9/12 del 01/10/2012 e le successive varianti parziali. regolarmente approvate ed in particolare la variante al P.R.G.I. ai sensi del combinato disposto degli art. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 6 comma 7bis della L.R. 54/1975 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/05/2015;
- ⇒ lo Statuto Comunale ed i regolamenti di funzionamento degli uffici comunali;
- ⇒ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- ⇒ gli artt. 107, 109, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ⇒ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- ⇒ il D.Lgs. n. 165/2001;

#### **Dato atto che**

Per l'emissione di tale provvedimento non c'è assunzione di spesa da parte di questo Ente;

#### **Ritenuta ed attestata**

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

#### **Valutato che**

sulla base delle posizioni espresse in sede di conferenza dei servizi e valutati i pareri resi, ritenuto di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ai sensi dell'ex art. 14-quater della L. 241/1990 contenente le indicazioni e le prescrizioni da imporre alla ditta proponente,

## **DETERMINA**

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di concludere **POSITIVAMENTE** la conferenza di servizi indetta in data 17 giugno 2025 con nota prot. 2431 e svolta in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'ex art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto:

**Impianto Fotovoltaico in Villalvernia - Potenza di 960 KW - Domanda di autorizzazione (Procedura**



Comune di **VILLALVERNIA**  
Provincia di **ALESSANDRIA**



Medaglia d'Argento  
al  
Merito Civile

Abilitativa Semplificata (P.A.S.) relativa all'installazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 8 e dell'Allegato B al D.Lgs. 190/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" entrato in vigore il 30.12.2024;

Impresa richiedente: CONI INVEST Srl con sede a Asti AT - via Umberto Calosso 3

Ubicazione Intervento: via Domenico Carbone – S.S. 35 dei Giovi

CONDIZIONATA al rispetto delle prescrizioni che dovranno essere recepite in fase realizzazione esecutiva degli interventi;

- 3) Prima dell'inizio dei lavori, si dovrà concordare un sopralluogo congiunto tra il Comune ed un tecnico incaricato dalla parte proponente l'intervento al fine di identificare in sito l'area dell'intervento;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici;
- 5) Di dare atto che:
  - La determinazione è immediatamente efficace.
  - La presente è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile. La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento sopra indicato.
  - Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dall'eventuale normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.
  - ai sensi dell'art. 8 c. 11 del D. Lgs. 190/2024, il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata;
- 6) Di trasmettere copia della presente determinazione agli Enti convocati alla conferenza di servizi, ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale.
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. avverso il provvedimento conclusivo è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;
- 9) Di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente;

Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica | Sindaco

Sindaco PEPE Gianpaolo

